

AVVOCATO ISACCO SULLAM

Al personale ATA ex Enti Locali

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha accolto i ricorsi da me depositati nell'interesse di dipendenti ATA ex EE.LL. trasferiti allo Stato dall'1/1/2000, senza il riconoscimento dell'anzianità maturata fino al 31/12/1999 alle dipendenze delle Province o dei Comuni.

La sentenza "*Agrati e altri/Italia*", pubblicata il 7/6/2011, stabilisce che lo Stato italiano ha violato: "*l'art. 6 comma 1 della Convenzione; l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione; ed "invita il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto entro un mese dal giorno in cui la decisione diventa definitiva, ai sensi dell'articolo 44 comma 2 della Convenzione, le loro osservazioni in proposito e di notificare qualsiasi accordo cui si potrebbe pervenire...."*

La sentenza, che mi pare solidamente motivata, **NON** è ancora definitiva. Lo diventerà se, entro il termine del 7/9/2011, lo Stato italiano non richiederà il rinvio del caso alla "*Grande Camera*" della Corte di Strasburgo (è una sorta di appello).

La "*Grande Camera*" potrà decidere di respingere la richiesta di rinvio e in questo caso la sentenza "*Agrati*" diventerà definitiva; oppure di accoglierla, e in questo caso la causa verrà decisa con **sentenza definitiva** dalla Grande Camera stessa.

Se, come tutti speriamo, la sentenza Agrati diventerà definitiva, la Corte Europea dovrà ancora pronunciarsi sulla **MISURA DELL'"EQUA SODDISFAZIONE"** (risarcimento) dovuta dallo Stato ai lavoratori ricorrenti (che è stata da me richiesta in misura pari alle differenze stipendiali perse dal 2000 in avanti).

Ciò detto, veniamo alle conseguenze dell'eventuale sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulle cause promosse dagli ATA ex EE.LL.

Le ipotesi da esaminare sono diverse.

a) Cause che sono state decise con sentenze negative del Tribunale o della Corte d'Appello passate in giudicato (contro le quali non sono stati proposti appelli o ricorsi per cassazione): i lavoratori **NON** possono riaprire il caso né fare ricorso alla Corte Europea di Strasburgo.

b) Identico discorso per i lavoratori che hanno avuto una sentenza negativa in Cassazione, depositata oltre sei mesi fa.

c) I lavoratori che hanno avuto sentenza negativa in Cassazione depositata **MENO DI SEI MESI FA** possono invece fare ricorso alla Corte di Strasburgo entro il termine inderogabile di sei mesi dalla sentenza.

d) I lavoratori che **HANNO ANCORA IN CORSO LA CAUSA** (in Tribunale, Corte d'Appello o Cassazione) devono far depositare in causa la sentenza della Corte Europea e chiedere l'accoglimento delle loro domande o il rigetto dei ricorsi presentati dal MIUR, sulla base della sentenza "*Agrati*".

Attenzione però: i giudici italiani non sono tenuti ad applicare direttamente il principio di diritto stabilito dalla Corte di Strasburgo. Pertanto, potremo avere diverse possibilità:

- giudici che rimetteranno la questione di legittimità della "*norma interpretativa retroattiva*" introdotta dal "*comma 218*" alla Corte Costituzionale, che dovrà riesaminare la questione alla luce della sentenza "*Agrati*" della Corte Europea (che smentisce la recente sentenza n. 311/2009 della stessa Corte Costituzionale proprio sulla "*legittimità del comma 218*");
- altri giudici potrebbero decidere a favore dei lavoratori, applicando direttamente il principio della sentenza "*Agrati*" (ci sono però pochissimi precedenti);
- altri ancora potrebbero trovare dei cavilli per respingere comunque le domande dei lavoratori.

Decisive a questo riguardo saranno le sentenza della Corte di Cassazione, davanti alla quale pendono molte cause non ancora discusse in attesa del deposito della sentenza "*Agrati*".

Fin qui abbiamo esaminato le conseguenze dirette della sentenza sui processi, già decisi o ancora in corso.

Passo ora ad esaminare la dolorosa vicenda delle ricostruzioni di carriera (con retrocessione nelle fasce stipendiali inferiori) e dei rimborsi delle differenze retributive corrisposte dallo Stato dopo le prime sentenze a favore dei lavoratori, che l'Amministrazione preleva direttamente in busta paga fino al quinto dello stipendio.

Devo chiarire che la sentenza "*Agrati*" **NON CONSENTE** a chi sta subendo questa situazione di fermare i meccanismi di prelievo da parte dello Stato, in quanto le decisioni della Corte Europea non si sostituiscono alle sentenze con cui i giudici italiani hanno deciso le cause ATA in favore del MIUR. Al massimo, come detto sopra, i lavoratori che abbiano ancora la possibilità di far ricorso Strasburgo (entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione

negativa) potranno farlo per richiedere un "equo indennizzo" pari alle differenze retributive annullate.

Veniamo poi all'esame degli effetti che la sentenza "Agrati" (se e quando diventerà definitiva) potrà avere sui diritti del personale ATA ex EE.LL., al di fuori delle singole vicende processuali.

Va premesso che la sentenza pronunciata nei confronti dello Stato italiano in una controversia promossa da singoli ricorrenti (es.: i 121 ricorrenti della causa "Agrati") concerne prima di tutto questi ultimi e solo loro per quanto riguarda la misura dell'"*equa soddisfazione*" del danno da loro subito.

Quindi, la sentenza non ha valore "*erga omnes*", cioè nei confronti di tutti i dipendenti ATA ex EE.LL. che si trovano nella situazione dei ricorrenti. Tuttavia, la sentenza della Corte Europea potrebbe senz'altro avere influenza sulla futura legislazione che lo Stato, soccombente davanti la Corte Europea, dovesse emanare per non subire altre condanne da parte della medesima Corte Europea.

Si passa così sul terreno della politica legislativa, che potrebbe riguardare tutto il personale ATA ex EE.LL. Tuttavia, dati i precedenti legislativi ben noti (il comma 218 dell'art. 1 della Finanziaria 2006; il comma 147 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, che prometteva di dedicare risorse contrattuali, mai trovate, per la ricostruzione dell'anzianità) e visti i precedenti comportamenti delle confederazioni sindacali, non si può essere certo ottimisti su questo punto.

Per ottenere un risultato su questo terreno, è indispensabile l'organizzazione e la mobilitazione diretta dei lavoratori ATA ex EE.LL.

Concludendo.

La "*questione ATA ex EE.LL.*", che la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione sembravano aver sepolto con le loro sentenze, rimane ben viva, ma la strada da fare per ottenere dei risultati positivi è ancora lunga.

Devo anche ricordarVi che entro breve tempo sulla "*questione ATA*" dovrà pronunciarsi anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo), cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, Dr.ssa Bortolaso, ha rimesso dei quesiti pregiudiziali nella causa Scattolon/MIUR, proposta dal valoroso Avvocato Nicola Zampieri di Schio.

Anche questa decisione avrà grande influenza su tutti i giudizi in corso e Vi informerò ancora per iscritto sui futuri sviluppi.

Cordiali saluti a tutti Voi.

Milano, 21 giugno 2011

Avv. Isacco Sullam